

513. Regio decreto legge 4 ottobre 1928 n. 2298. Proroga del termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei termini dei diritti di autore.

Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma, 1928, n. 2298, ed in GU 29 ottobre 1928 n. 252. Non risulta essere stato convertito in legge.

Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Visto il regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, recante disposizioni sul diritto di autore;

Visto il relativo regolamento 15 luglio 1926, n. 1369;

Visto il regio decreto legge 1927, n. 61, recante modifiche al regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950;

Visto il regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2057, che prorogava al 31 agosto 1928 il termine per la presentazione delle domande di riacquisto dei diritti di autore;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di estendere ulteriormente il termine concesso agli autori per esercitare la facoltà di riacquisto dei diritti eventualmente perduti per inosservanza di forme;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretiamo e decretiamo:

1. Il termine per la presentazione delle domande di riacquisto del diritto di autore stabilito dal regio decreto legge 23 ottobre 1927, n. 2057, è prorogato al 28 febbraio 1929.